



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2025/2026**  
**Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Comunicato Ufficiale n. 18/CSAT del 15 Gennaio 2026**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Gennaio 2026  
ha adottato la seguente:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.**

**Reclamo della società REAL CASAREA ACADEMY in riferimento al C.U. n. 42/D.P. Napoli del 20/11/2025.**

**Gara – Emanuele Troise/ Real Casarea del 16.11.2025 – Campionato Under 14. Prov. NA, girone "C".**

**Perdita della gara, porte chiuse, ammenda 250.00**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il legale di fiducia della società, sentito l'arbitro, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Asd Real Casarea Academy proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Gst di cui al C.U. n.42/d.p. Napoli del 20/11/2025 nel quale si deliberava "la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3 ad ambedue le società si infliggeva l'ammenda di euro 250,00 ad entrambe le società nonché di disputare gare a porte chiuse sino al termine del girone di andata del campionato.

Le doglianze poste a fondamento del reclamo si sostanziano nella circostanza che la situazione sia degenerata a causa di una sostenitrice della squadra ospitante la quale peraltro avrebbe minacciato ed offeso il DDG, inoltre, dallo stesso referto di gara risulta che i dirigenti della reclamante si sono adoperati al fine di sedare gli animi a seguito dello scambio di offese derivanti dal comportamento della sostenitrice; che non si ravvisavano altri comportamenti che potevano essere adottati dai dirigenti della reclamante.

Infine, la reclamante evidenzia che la società ricorrente era la società ospitata ed in capo della società ospitante incombe la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e del comportamento dei loro sostenitori.

Sentito il DDG confermava il referto di gara precisando di aver adottato prima della sospensione della gara tutte le procedure previste dal regolamento di gioco e nello specifico avvisare i due capitani ed i rispettivi allenatori che avrebbe sospeso definitivamente la gara se non si fosse riportata la calma sugli spalti e sedati gli animi in campo. Si riprendeva la gara ma i disordini sugli spalti riprendevano ed anche i calciatori attesa la giovane età restavano turbati dell'accaduto pertanto non sussistendo più le condizioni per proseguire la gara il DDG decretava la sospensione definitiva della gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 42/D.P. Napoli del 20/11/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**  
**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.**

**Reclamo della società FORTITUDO VESUVIANI C5 in riferimento al C.U. n. 42/C5 del 4/01/2026.**

**Gara – Fortitudo Vesuviani C5 / Vesuvio C5 del 4.01.2026 – Coppa Finale Eight - semifinali.**

**Ammenda 500,00 euro – porte chiuse fino a fine stagione.**

La società Asd Fortitudo Vesuviani C5 proponeva preannuncio di reclamo e reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal GST con delibera pubblicata sul CU n.42/C5 del 4/01/2026. Rilevato che la gara in oggetto era la semifinale della Coppa Italia fase regionale di calcio a 5 serie C1, i termini per proporre impugnativa avverso le sanzioni disciplinari sono ridotti tant'è che il comunicato n.77 del 31/07/2025 emesso dalla LND FIGC per la stagione agonistica 25/26 per le gare delle fasi regionali di Coppa fissava il termine per il preannuncio entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione. Nella fattispecie la società reclamante ha fatto pervenire il preannuncio solo in data 6/01/2026 e pertanto, non rispettando i termini perentori di cui al predetto comunicato, essendo la delibera pubblicata il 4/01/2026. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.**

**Reclamo della società MEMORY GIACOMO CARACCILO in riferimento al C.U. n. 44/AG del 18/12/2025.**

**Gara – Memory Giacomo Caracciolo / Battipagliese Calcio del 15.12.2025 – Campionato Under 17 Regionale.**

**Squalifica Polese Pierpaolo (squalifica 4 gare)**

La Società Asd Memory Giacomo Caracciolo proponeva in data 22/12/25 preannuncio di reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal GST nei confronti del calciatore Polese Pierpaolo e pubblicata sul CU n.44/Ag del 18/12/2025. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che la proposizione del preannuncio di reclamo è tardiva dal momento che l'art.76, comma 2, CGS precisa che il reclamo deve essere preannunciato entro due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.**

**Reclamo della società MONTE MAGGIORE FUTSAL in riferimento al C.U. n. 24/D.P. Caserta del 11/12/2025.**

**Gara – Mote Maggiore Futsal / Olimpia San Marco 2025 del 30.11.2025 – Campionato 3° CE.**

**Partita persa, squalifica Costanzo Nicola, Cilento Vito.**

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. Invero, la MM Futsal ritualmente ha proposto reclamo avverso la decisione del GST, CU 24/d.p. Caserta del 11/12/2025, con la quale, rilevato che il calciatore Costanzo Nicola alla data del 30/11/2025 non risultava tesserato, ma era in campo nel corso della gara in oggetto, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della Olimpia San Marco 2025, nonché per quello che rileva nel presente procedimento, l'ammenda di euro 300.00 ed un punto di penalizzazione. La società reclamante deduce che il calciatore

“veniva regolarmente tesserato il 26/10/25” alla quale l’ufficio rispondeva di avere rettificato luogo e data di nascita, originariamente errato, in data 26/11/2025. Per questo motivo, la reclamante riteneva di poter impiegare il calciatore nella gara MM Futsal/ Olimpia San Marco 2025. Deduceva ancora che il 5/12/2025 l’ufficio, approvava il tesseramento di Costanzo Nicola nonostante i dati errati. Essendo i dati del calciatori caricati con il tesseramento del 5/12/2025 i medesimi di quelli inviati il 26/10/2025 ciò proverebbe la buona fede del comportamento della reclamante che concludeva per l’accoglimento del reclamo e conseguentemente per l’omologazione del risultato del campo, l’annullamento della sanzione della perdita della gara, del punto di penalizzazione e dell’ammenda di euro 300.00.

Invero, dall’esame della documentazione in atti, prescindendo dagli motivi di censura, risulta in modo inequivocabile che in seguito alla richiesta di tesseramento pervenuta in data 16/10/2025 e delle successive sollecitazioni, l’ufficio tesseramenti comunicava, in data 26/11/25, che la richiesta di tesseramento presentava errori nell’indicazione di comune di residenza e del codice fiscale. Tale comunicazione è stata erroneamente interpretata dalla società MM Futsal come un tesseramento regolare del calciatore che, quindi, non poteva essere impiegato, come risulta dalla distinta di gara nella partita in oggetto. Nulla rilevano le vicende successive. La Corte, però non può non rilevare la buona fede della società reclamante che induce la Corte ad accogliere parzialmente. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**(a rettifica del Dispositivo pubblicato sul C.U. n.17/Csat in data 12/01/2025) di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda ad euro 100.00 alla società Monte Maggiore Futsal, conferma nel resto le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 24/D.P. Caserta del 11/12/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 15 Gennaio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**